

Osservatorio su Giustizia e digitale

CONTRATTI COLLETTIVI VINCOLATI AL GDPR

di Giuseppe Muto e Oreste Pollicino



LA SENTENZA
**La Corte Ue ribadisce
il primato della
disciplina privacy
sulle leggi
e sulle norme pattizie**



PUNTO DI EQUILIBRIO
**La discrezionalità
di cui godono le parti
di un contratto non
impedisce il controllo
del giudice nazionale**

L'ottava sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, adita per mezzo di rinvio pregiudiziale, si è pronunciata sul tema, ampiamente dibattuto, dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, in virtù del margine di discrezionalità loro riconosciuto dall'articolo 88 del Gdpr (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'occasione è scaturita dal ricorso proposto davanti alle corti nazionali da parte di un lavoratore subordinato di una società di diritto tedesco. Quest'ultimo riteneva che il suo datore di lavoro avesse violato il Gdpr, poiché, in seguito all'adozione in via sperimentale di un nuovo software per la gestione delle risorse umane, aveva trasferito parte dei dati personali dei propri dipendenti negli Usa in violazione dell'accordo aziendale di tolleranza.

Il pregio di questa sentenza è quello di ricordare, ancora una volta, che il Gdpr mira a garantire un'armonizzazione completa delle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. È sotto questa premessa che devono essere definiti i confini della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 88, paragrafo 1, secondo cui questi possono adottare, con legge o contratti collettivi, norme più specifiche volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà relative al trattamento dei dati personali dei lavoratori subordinati. Tali «norme più specifiche» devono osservare non solo i requisiti di cui all'articolo 88,

paragrafo 2, ma, anche, tutte le altre disposizioni rilevanti del Regolamento.

Dunque, l'articolo 88, paragrafo 1, del Gdpr non consente agli Stati membri di frustrare l'esigenza di armonizzare la disciplina in materia di dati personali, adottando una legislazione che violi i principi di portata generale, i limiti del trattamento e i diritti dell'interessato, enunciati, rispettivamente ai capi II e III.

La ragione per la quale il legislatore europeo ha riconosciuto tale libertà anche alle parti di un contratto collettivo risiede nel fatto che quest'ultime possiedono le conoscenze specifiche relative all'ambito lavorativo interessato. Tuttavia, la tutela dei dati personali dei lavoratori non può diventare oggetto di negoziazione tra le parti. Pertanto, per il tramite dell'articolo 88, paragrafo 1, del Gdpr, non possono essere introdotte «norme più specifiche» che conducono all'applicazione criteri valutativi meno rigidi della necessarietà del trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 5, 6 e 9 del Gdpr.

Con riferimento alla seconda questione proposta dal giudice del rinvio, la Corte di Giustizia Ue ricorda che è compito delle corti nazionali verificare la conformità del diritto nazionale con le condizioni e i limiti stabiliti dal Gdpr. Laddove i giudici degli Stati membri rilevassero la non conformità, questi sarebbero tenuti a disapplicare la normativa interna, in applicazione del principio del primato del diritto unionale.

Dunque, in considerazione della formulazione dell'articolo 88, paragrafo 1, del Gdpr che richiama esplicitamente i contratti collettivi (al pari della legge), le considerazioni appena svolte possono estendersi anche a tale fonte pattizia. Pertanto, la discrezionalità riconosciuta dalla disposizione alle parti di definire il carattere «necessario» di un determinato trattamento di dati personali non esclude il controllo giurisdizionale: al pari di quanto accade per la normativa nazionale, il giudice locale deve verificare la conformità con tutte le condizioni e i limiti prescritti dalle disposizioni del Gdpr.

In conclusione, nella sentenza che definisce la causa C-65/23 i giudici del Lussemburgo hanno affermato, ancora una volta, la diretta applicabilità e il primato del Gdpr sulle altre fonti, sia normative nazionali, sia pattizie. Infatti, l'articolo 88, paragrafo 1, del Gdpr nel riconoscere agli Stati membri la possibilità di prevedere norme più specifiche per il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro vincola i suoi destinatari a osservare non solo i requisiti previsti dal secondo comma della medesima disposizione, ma anche tutti gli altri principi enunciati nello stesso

Regolamento. Inoltre, il margine di discrezionalità di cui godono le parti di un contratto collettivo nel determinare il carattere «necessario» di un trattamento di dati personali non può impedire a un giudice nazionale di esercitare un controllo rigoroso su tale valutazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DS4811

DS4811

LA RUBRICA

Osservatorio sulla giurisprudenza europea e digitale

L'Osservatorio è una rubrica dedicata all'analisi delle più recenti sentenze della Corte di Giustizia Ue e della Corte europea dei diritti dell'uomo nel settore del digitale, con particolare riferimento all'intelligenza artificiale e alla protezione dei dati

Curatori

Marina Castellaneta (Università di Bari)
e Oreste Pollicino (Università Bocconi)

Membri

Marco Bassini, Tilburg University; Flavia Bavetta, Università Bocconi; Giovani De Gregorio, Católica University Lisbona; Federica Paolucci, Università Bocconi; Giuseppe Muto, Università Bocconi